

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2598

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2003

Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale

Onorevoli Senatori. – La presente proposta nasce dall'esigenza di dare attuazione al principio contenuto nell'articolo 51, secondo periodo del primo comma della Costituzione, in virtù del quale la Repubblica è chiamata a promuovere «con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

La modifica dell'articolo 51 della Costituzione, di cui alla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, ha rappresentato, infatti, non solo un'importante conquista nel difficile e lungo cammino di emancipazione delle donne, ma anche in quello più generale e già avviato di riequilibrio della rappresentanza e, quindi, della democrazia; il logico compimento di un processo culturale, politico e legislativo che ha registrato, in più tappe, il profondo cambiamento intervenuto nell'ambito dei rapporti uomo-donna e che oggi ne fissa il significato ed il valore all'interno di un quadro costituzionale rimodulato secondo esigenze e sensibilità storicamente non eludibili.

La modifica costituzionale in oggetto ci consente oggi di intervenire in una materia, quale quella elettorale, nella quale particolarmente evidente è la violazione del principio delle pari opportunità, come dimostra una semplice osservazione dei dati statistici sulla presenza femminile nelle assemblee parlamentari.

Nel nostro paese, infatti, la percentuale delle donne elette in Parlamento è pari al 9,8 e tale dato colloca l'Italia al penultimo posto dell'Unione europea, seguita solo dalla Grecia, e addirittura al 70° posto su 126 nella classifica mondiale.

Tali statistiche testimoniano purtroppo un *deficit* di democrazia nel nostro paese, in ritardo rispetto alla storia che risulta evidente se si pensa che l'Italia ha attribuito solamente nel 1948 il diritto di voto alle donne, mentre paesi europei più sensibili come la Finlandia erano giunti al medesimo risultato ben 40 anni prima, e che oggi continua a restare ancora poco attento ad una maggiore partecipazione delle donne nella vita politica italiana.

L'intervento legislativo si rende necessario per percorrere e guidare quella che è la necessaria evoluzione della coscienza politica italiana con riguardo alla partecipazione reale ed effettiva delle donne.

Una recente ricerca svolta dalla Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli (LUISS), su richiesta del Ministro per le pari opportunità, delinea come in materia di riequilibrio della rappresentanza, gli strumenti specifici adoperati sono essenzialmente di due tipi: sistemi che privilegiano discipline di fonte legislativa e sistemi che prevedono una normativa di favore per le donne nei regolamenti interni e negli statuti dei partiti politici.

In molti paesi con alta percentuale di presenze femminili nei parlamenti, come in Svezia, Finlandia, Germania e Austria, il sistema adottato è quello delle quote non imposte per legge, ma adottate come soluzione autonoma dai gruppi politici. Laddove l'autoregolamentazione dei partiti non ha portato ad una crescita naturale della rappresentanza femminile, si è posto il problema di un intervento normativo. È il caso del Portogallo, della Francia e dell'Italia.

Anche a livello europeo «la parità fra donne e uomini» è posta fra gli obiettivi dell'Unione (parte I, articolo 3 della Bozza della Convenzione) e la parità di cui si parla è quella sostanziale

tant'è che nella parte dei diritti fondamentali si afferma (parte II, articolo 23) che «il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sotto rappresentato», un riferimento ripreso nella parte delle Politiche dell'Unione laddove si ribadisce (parte III, articolo 2) che «l'azione dell'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne».

È ormai largamente condiviso che per il corretto funzionamento della vita democratica è necessario assicurare in tutte le sedi, e in particolare negli organi elettivi, la presenza di esponenti tanto dell'uno quanto dell'altro sesso, così da rispecchiare quella che è l'effettiva distribuzione delle responsabilità e dei carichi nella vita quotidiana e sociale, anche nell'ambito delle istituzioni.

Passando a questo punto all'esame dei 13 articoli di cui si compone il presente disegno di legge, possiamo osservare che essi contengono diversi interventi modificativi in materia elettorale, che possono raggrupparsi in cinque gruppi.

In primo luogo si interviene sulla composizione delle liste elettorali, con riguardo sia ai sistemi maggioritari sia a quelli proporzionali. Per questa via, la prima, importante novità introdotta prevede che, nelle liste maggioritarie, la differenza tra il numero dei candidati di ciascuno dei due sessi non possa essere superiore ad uno. Si tratta di una proposta mutuata da una legge francese (la legge 6 giugno 2000, n. 493), che ha il pregio di non vincolare la composizione delle liste al rispetto di percentuali o quote prefissate in maniera arbitraria e non applicabili a determinate realtà regionali italiane.

Per quanto riguarda le liste proporzionali, il disegno di legge richiede che le stesse siano composte in modo tale da assicurare la presenza alternata di donne e uomini.

Una ulteriore importante innovazione, è l'introduzione del principio della trasparenza nei manifesti elettorali che, in base alle vigenti leggi, devono essere affissi, tra l'altro, nei seggi elettorali. È previsto che negli stessi venga indicata la percentuale dei candidati di ciascun sesso, al fine di rendere immediatamente edotto l'elettore circa la composizione delle varie liste.

Un successivo settore di intervento riguarda gli assessorati delle giunte regionali, provinciale e comunali, per i quali si richiede che il numero degli assessori assegnato ad uno dei due sessi non possa essere inferiore al 30 per cento. In questo modo viene assicurata una più armoniosa composizione di questi organismi amministrativi locali.

Per quanto riguarda i rimborsi elettorali, al partito o movimento che abbia una quota di donne elette superiore al 30 per cento, il disegno di legge in esame assegna una maggiorazione del contributo già spettante pari al dieci per cento.

Rimane, infine, da ricordare l'istituzione – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità – di un fondo, avente una dotazione iniziale di 20 milioni di euro, avente lo scopo di sostenere e valorizzare la partecipazione e la presenza delle donne nella vita politica e sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Liste proporzionali della Camera dei deputati)

1. All'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale formate da più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

Art. 2.

(Collegi uninominali della Camera dei deputati)

1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-bis. Nell'insieme dei collegi uninominali per le candidature contraddistinte da un medesimo contrassegno la differenza tra il numero di candidati di ciascuno dei due sessi non può essere superiore ad uno».

Art. 3.

(Elezioni al Senato della Repubblica)

1. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. In ogni gruppo la differenza tra il numero di candidati di ciascuno dei due sessi non può essere superiore ad uno».

Art. 4.

(Elezioni al Parlamento europeo)

1. All'articolo 12, ottavo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni lista la differenza tra il numero di candidati di ciascuno dei due sessi non può essere superiore ad uno».

Art. 5.

(Elezioni regionali)

1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In ogni lista regionale e provinciale la differenza tra il numero di candidati di ciascuno dei due sessi non può essere superiore ad uno».

2. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale formate da più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.

3. Nelle giunte regionali il numero degli assessori assegnato ad uno dei due sessi non può essere inferiore al 30 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano fino all'approvazione, da parte delle regioni, delle rispettive leggi elettorali.

Art. 6.

(Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 71, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ciascuna lista la differenza tra il numero di candidati di ciascuno dei due sessi non può essere superiore ad uno».

Art. 7.

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. All'articolo 73, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In ciascuna lista la differenza tra il numero di candidati di ciascuno dei due sessi non può essere superiore ad uno».

Art. 8.

(Elezione del consiglio provinciale)

1. All'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ciascun gruppo la differenza tra il numero di candidati di ciascuno dei due sessi non può essere superiore ad uno».

Art. 9.

(Giunte comunali e provinciali)

1. All'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nelle rispettive giunte il numero degli assessori assegnato ad uno dei due sessi non può essere inferiore al 30 per cento».

Art. 10.

(Municipi)

1. Ai municipi di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

Art. 11.

(Rimborsi elettorali)

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al gruppo di candidati che abbia una quota di donne elette superiore al 40 per cento è attribuita una maggiorazione della quota del contributo di cui al comma 1, pari al 10 per cento della quota stessa».

2. All'articolo 9, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al partito o movimento che abbia una quota di donne elette superiore al 40 per cento è attribuita una maggiorazione della quota del contributo di cui al comma 1, pari al 10 per cento della quota stessa».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alla lista che abbia una quota di donne elette superiore al 30 per cento è attribuita una maggiorazione della quota del contributo, determinato ai sensi del comma 2, pari al 10 per cento della quota stessa».

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Fondo speciale incentivante per la partecipazione delle donne alle cariche elettive)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità – un fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione delle donne alle cariche elettive, di seguito denominato «fondo», avente una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il fondo interviene in sostegno delle campagne elettorali, di convegni a carattere politico e

scientifico, delle spese documentate postali e delle pubblicazioni, finalizzati a valorizzare la partecipazione e la presenza delle donne nella vita politica e sociale del paese.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari di cui al comma 1, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in euro 20 milioni a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 13.

(Tutela della trasparenza nelle liste)

1. I manifesti elettorali con i nomi dei candidati, i relativi contrassegni e numero d'ordine, di cui alla legislazione vigente in materia elettorale, indicano in calce ad ogni lista le percentuali dei candidati di ciascun sesso.